

- L'ente proprietario della strada muove dall'erroneo presupposto di dover creare apposite aree di sosta per il pernottamento di autocaravan vietando tale condotta al di fuori di tali aree. Sul punto si precisa che non esiste alcuna norma del codice della strada che impedisca ad un utente della strada di trovarsi nelle ore notturne a bordo del proprio veicolo. Peraltro, con specifico riferimento all'autocaravan, l'art. 54 lett. m) del codice della strada la definisce quale veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
- L'ente proprietario della strada sostiene erroneamente che possa configurarsi una "sosta per finalità di pernottamento" o una "sosta finalizzata al campeggio". Invero, ai sensi dell'art. 157 del codice della strada la sosta è definita come sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. La sosta, dunque, ha un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività.
- La fermata o la sosta delle autocaravan non costituisce pericolo per la salute pubblica giacché tale tipologia di autoveicolo, proprio per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta, sempre che siano debitamente e idoneamente utilizzati, sono proprio gli unici veicoli che non possono costituire un pericolo per l'igiene e la salute pubblica. In più, l'ente proprietario della strada dispone già degli strumenti normativi per sanzionare lo scarico dei residui organici e delle acque su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 e comma 6, codice della strada). A ciò si aggiunge che l'art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis) del codice della strada consente all'amministrazione di sanzionare chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze.
- La segnaletica apposta in ottemperanza all'ordinanza n. 131/2011 non è conforme al codice della strada e alla stessa ordinanza istitutiva.
- Il provvedimento impugnato viola l'art. 185 del codice della strada nonché i principi e le direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

#### 8 agosto 2011

Con nota prot. 4217 del 08 agosto 2011, il Ministero Infrastrutture e Trasporti chiede al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche di effettuare un sopralluogo nel Comune di Sassuolo e redigere una relazione per ogni singolo motivo del ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro l'ordinanza n. 131/2011.

#### 21 febbraio 2012

Con nota prot. 915 del 21 febbraio 2012, il Ministero Infrastrutture e Trasporti sollecita il Provveditorato alle Opere Pubbliche a trasmettere, nel termine di 30 giorni, quanto richiesto in data 08 agosto 2011 significan-

do che in caso di mancata trasmissione avrebbe provveduto in merito al ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sulla scorta della documentazione in suo possesso.

#### 27 marzo 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'avvocato Marcello Viganò, chiede al Ministero Infrastrutture e Trasporti di confermare la trasmissione della relazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e di procedere comunque alla decisione del ricorso.

#### 13 giugno 2012

Il Sindaco del Comune di Sassuolo, alla luce del ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, emette l'ordinanza n. 193/2012 con la quale revoca la precedente n. 131/2011. Si rende noto altresì che la segnaletica apposta in esecuzione del provvedimento revocato era già rimossa alla data del 10 novembre 2011.

#### 25 giugno 2012

Con nota prot. 0003658 il Ministero Infrastrutture e Trasporti comunica che il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proposto avverso l'ordinanza n. 131/2011 del Comune di Sassuolo s'intende definito stante l'intervenuta revoca del provvedimento.



### A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

nel rispetto delle norme di legge, con conseguente  
revoca delle ordinanze anticamper  
e conseguente rimozione della segnaletica e/o  
delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

**AI CAMPERISTI IL COMPITO DI**  
segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper nonché  
associarsi, alimentando così il fondo comune  
che ci permette di sostenere economicamente  
le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie  
per acquisire i provvedimenti istitutivi  
delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli,  
formulare e inviare istanze e/o ricorsi.